

OGGETTO

### DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. "LEGGE SABATINI"

AGGIORNAMENTO

**3 MARZO 2023**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2, DL 21.6.2013 n. 69 convertito in L. 9.8.2013 n. 98- Art. 20 – 21, D.L. 30.4.2019, n. 34 (cd. Decreto «crescita») convertito con modificazioni in L. 28.6.2019, n. 58- Art. 1, commi 226 -229 L. 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) - Art. 39, comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020.n. 120- Art. 1, co. 95-96, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) - Art. 1, co. 414-416, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023);  
Decreto MISE 27.11.2013 - Decreto MISE 25.12016- Circolare MISE 10.2.2014, n. 4567 - Circolare MISE 23.3.2016, n. 26673 - Circolare MISE 19.7.2019, n. 295900 - Circolare MISE 22.7.2019, n. 296976; Circolare MISE 22.09.2020 n. 239062

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE  
FINANZA AGEVOLATA  
LEGGE SABATINI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40  
410  
004

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 14/2021 - DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. "NUOVA SABATINI"  
CIRCOLARE N. 66/2020 - DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. "NUOVA SABATINI" - DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Cinzia MAROCCHINO**

BRIEFING

La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, pmi, la Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023) integra l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai Decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013, è prorogato per ulteriori 6 mesi.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell'agevolazione.

### ***AMBITO SOGGETTIVO***

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- ❖ sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- ❖ sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- ❖ non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- ❖ non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- ❖ hanno sede in uno Stato membro dell'UE purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

- ☞ attività finanziarie e assicurative;
- ☞ attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

### ***AMBITO OGGETTIVO***

Gli investimenti ammissibili sono destinati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a:

- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  - 2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  - 3) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Il programma d'investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Inoltre, i programmi d'investimento previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità locale e non possono, in ogni caso, essere frazionati su più sedi o unità locali dell'impresa. Qualora la PMI voglia effettuare programmi d'investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una diversa domanda di agevolazione. Nell'ambito dei suddetti investimenti, sono agevolabili i beni nuovi riferiti a:

- ▶ immobilizzazioni materiali relative a "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni", classificabili nell'attivo dello Stato patrimoniale, rispettivamente, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 (come definiti nel principio contabile OIC n. 16);
- ▶ software e tecnologie digitali.

I suddetti investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ⇒ autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, fatti salvi i programmi d'investimento in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- ⇒ correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa
- ⇒ ubicazione presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato il programma d'investimento.

Si fa presente che i beni oggetto del programma d'investimento non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (R.I.B.A.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione di crediti verso i fornitori. Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell'apposito campo il "Codice Unico di Progetto – CUP", che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013" da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

### **BENI ESCLUSI**

Si precisa che non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti"

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di spese non ammissibili:

- beni ad uso non produttivo;
- beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
- beni non correlati all'attività dell'impresa, così come risultante dall'oggetto sociale;
- componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
- acquisto o locazione di terreni e fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
- macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permuta e contributi in natura;

- scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
- qualsiasi spesa relativa a commesse interne all'azienda;
- materiali di consumo;
- spese di funzionamento;
- spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
- spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
- spese legali di qualsiasi genere;
- spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere;
- relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- spese legali di qualsiasi genere;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA

### ***DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE***

L'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

Nello specifico, essa consiste nella concessione:

- da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle PMI per sostenere i suddetti investimenti;
- di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Con riferimento al contributo, si tratta di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari a (circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017 n. 14036):

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti "4.0" e "green";
- 5,5% per gli investimenti "4.0" nel Mezzogiorno (c.d. "Nuova Sabatini Sud").

### **CONTRIBUTO MAGGIORATO**

Come anticipato, i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti "Industria 4.0" possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30% (art. 1 co. 52 - 57 della L. 232/2016, come modificato dall'art. 1 co. 40 - 42 della L. 205/2017).

Analogamente, è prevista una maggiorazione pari al 30% del contributo base di 2,75% (quindi 3,575%) per l'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di

programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (art. 1 co. 227 della L. 160/2019).

Infine, è prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti "Industria 4.0" realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 1 co. 226 della L. 160/2019).

L'art. 21 del DL 34/2019 conv. ha, inoltre, previsto che i contributi siano riconosciuti in misura più elevata rispetto allo standard in favore delle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

### ***REQUISITI DEL FINANZIAMENTO***

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento da parte di un soggetto finanziatore aderente alla Convenzione.

Tale finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve rispettare i seguenti requisiti:

- ⇒ deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario, esclusivamente a copertura degli investimenti;
- ⇒ deve avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene ovvero dalla del collaudo se successiva;
- ⇒ deve essere deliberato per un valore compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- ⇒ deve essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene ovvero dalla data del collaudo se successiva;

È importante evidenziare che in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, con effetti decorrenti dal termine del leasing, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

### ***GARANZIA DEL FONDO PER LE PMI***

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo PMI, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Dal 14 giugno 2017, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia pubblica, è operativo il nuovo modello di valutazione (rating) basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese.

Il modello è applicabile alle richieste di intervento di PMI diverse dalle nuove imprese, ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati.

### ***PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE***

Per le domande di agevolazione presentate dall'1.1.2023, le relative modalità sono esaminate nella Circolare. Min. Imprese e Made in Italy 6.12.2022 n. 410823.

In particolare, la domanda di agevolazione deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico attraverso la procedura disponibile nella piattaforma informatica dedicata alla misura ed inviata al soggetto finanziatore aderenti alla convenzione, unitamente alla documentazione richiesta in allegato. Pertanto, al fine di accedere alle agevolazioni, è necessario presentare:

- 📄 domanda di agevolazione (in bollo pari a 16 euro, tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca), sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
- 📄 dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro;
- 📄 copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che rilascia la procura, ove il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa;
- 📄 prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa secondo quanto stabilito dal DM 18.4.2005, nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata.

Le domande devono essere presentate esclusivamente:

- ✍ in formato elettronico, utilizzando gli appositi modelli, disponibili nell'apposita sezione "Beni strumentali (Nuova Sabatini)" del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico;
- ✍ tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), inviando la documentazione agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l'impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento.

### ***ITER CRONOLOGICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO***

Di seguito si ripropongono le fasi salienti del procedimento che caratterizza l'accesso e l'ottenimento dell'agevolazione in esame:

- ▶ La PMI presenta alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono quelle analizzate nel paragrafo precedente.
- ▶ La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
- ▶ La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista.

- ▶ La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- ▶ Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.
- ▶ La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro 30 dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- ▶ Le PMI sono tenute a completare il programma d'investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma d'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.
- ▶ La PMI, ad investimento ultimato, compila, la richiesta di erogazione (modulo RU) e, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, la trasmette al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d'investimento.
- ▶ Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro sessanta giorni, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, ad erogare, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI in merito alla realizzazione del programma d'investimento, la prima quota di contributo.

In proposito, si ricorda che il contributo è erogato dal Ministero dello Sviluppo economico secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione. L'art. 1 co. 47-48 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), per le domande presentate dalle imprese alle banche dall'1.1.2022, ha reintrodotto la corresponsione del contributo in più quote, con possibilità di corresponsione in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

### ***CUMULABILITÀ***

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2023

PAGINA

8/9

SETTORE	FINALITÀ
<b>Agricolo / forestale / zone rurali</b> Regolamento ABER	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte quelle in cui il PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25, per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;</li><li>• 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.</li></ul>
<b>Pesca / acquacoltura</b> Regolamento (UE) n. 508/2014	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50% della spesa totale ammissibile.</li></ul>
<b>Diversi da quelli precedenti</b> Regolamento GBER	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese</li><li>• 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.</li></ul>

Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili.

### CUMULABILITÀ CON IL CREDITO DI IMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO

In seguito al recepimento del comma 102 della L. 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii. per gli acquisti effettuati a partire dal 28 febbraio 2017 è possibile cumulare il credito d'imposta per il Mezzogiorno con le altre agevolazioni, siano esse aiuti di stato o de minimis, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.

Pertanto, nel caso di imprese operanti in settori diversi da quello agricolo ovvero della pesca e acquacoltura, le due agevolazioni in commento (credito di imposta per il mezzogiorno e legge sabatini) sono cumulabili a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 17 del regolamento GBER (Regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ossia, il 20% dei costi per le piccole imprese e il 10% per le medie imprese. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6 del DM del DM 25.1.2016 (legge sabatini), sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dal suddetto regolamento, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.

### CUMULABILITÀ CON IL CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI

La legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Detto credito, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato non costituisce un aiuto di Stato.

Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta laddove è stabilito che *“Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”*.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 27/2023

PAGINA

9/9

In altre parole, il cumulo tra le due agevolazioni - ribadito dalla FAQ 9.7 pubblicata sul sito del Mise – soggiace al solo limite posto dalla legge 178/2020, secondo cui il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi entro i limiti del costo sostenuto.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire della misura "LEGGE SABATINI", stante la complessità della materia in questione e tenuto conto delle formalità previste dalla normativa, per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per espletare tutti gli adempimenti richiesti, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)  
dott.ssa Adriana ADRIANI